



## IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

### TERZA SEZIONE CIVILE

**R.P.U. 354-1/2023**

Riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO – PRESIDENTE

DOTT. ANTONIO CIRMA – GIUDICE

DOTT. LUCIANO FERRARA – GIUDICE RELATORE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 novembre 2024;

Vista l'istanza di revoca proposta dal commissario giudiziale, dott. Achille Coppola;

Viste le note del 5 novembre e del 26 novembre depositate in atti dalla proponente, contenenti i chiarimenti richiesti dagli organi della procedura;

Viste le conclusioni rassegnate in udienza dal pubblico ministero, dott.ssa Rossella Maria Colella;

Letta la relazione particolareggiata ex art. 105, primo comma, Codice della crisi, redatta dal commissario giudiziale, nonché la successiva relazione ex art. 107, terzo comma, Codice della crisi, da questi redatta al ridosso del voto;

Considerato che, a seguito delle perplessità manifestate dal commissario in ordine all'attitudine del piano, sulla scorta dei flussi generati nel periodo immediatamente successivo all'apertura, a garantire il conseguimento dell'attivo concordatario già nei primi mesi del 2025, la proponente ha modificato in maniera considerevole il piano proposto, da ultimo mettendo a disposizione del ceto creditorio le somme derivanti da una transazione intercorsa coi lavoratori e relativa ad alcuni giudizi pendenti (cfr. note del 26 novembre u.s. e relativi allegati), la cui efficacia, come è ovvio, deve ritenersi comunque subordinata all'autorizzazione di cui all'art. 94, terzo comma, Codice della crisi, che non è ancora intervenuta;

Ritenuto, peraltro, che le modifiche proposte, per le tempistiche con le quali si sono delineate, configurino una violazione del disposto di cui all'art. 105, quarto comma, Codice della crisi, a norma del quale *“Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.”*;

Considerato, pertanto, che consentire il voto dei creditori, su una proposta modificata praticamente a ridosso del voto (previsto a decorrere dal 2 dicembre 2024), e sulla scorta di una relazione ex art. 105 Codice della crisi e di una relazione ex art. 107, terzo comma, Codice della crisi che non contemplano specifiche valutazioni da parte del commissario, sulle modifiche da ultimo proposte, finirebbe per dare ai creditori, in funzione del voto già calendarizzato, una informazione decettiva, incompleta e fuorviante sulle reali prospettive di realizzo della procedura concordataria (e ciò anche nell'interesse della stessa proponente, dal momento che ove fossero verificate le prospettive migliorative offerte e ritenute attendibili dagli organi della procedura, i creditori potrebbero, in funzione del voto, attribuire loro diversa valenza in ordine alla fattibilità economica del concordato);

Ritenuto, altresì non meritevole di accoglimento l'istanza, avanzata in udienza dalla proponente, di differimento delle operazioni di voto, in considerazione anche della circostanza che la proponente ha usufruito di tutto il periodo relativo alla “fase in bianco” per la predisposizione del piano e che tra la data di ammissione, risalente al 25 luglio u.s. ed il voto previsto a decorrere dal 2 dicembre p.v., intercorreva un periodo di tempo sufficiente a consentire il rispetto dei termini fissati dall'art. 105, quarto comma, Codice della crisi per le modifiche relative alla proposta;

Considerato che il pubblico ministero ha ritenuto di non proporre istanza di liquidazione giudiziale e considerato che non vi sono, in atti, ricorsi ex art. 40 Codice della crisi presentati dai creditori;

Letti gli artt. 106 e 44 Codice della crisi;

#### **P.Q.M.**

Revoca l'ammissione al concordato preventivo disposta col provvedimento del 25 luglio 2024 e per l'effetto dichiara chiusa la presente procedura.

Si comunichi alla proponente, al commissario giudiziale nominato ed al pubblico ministero.

*Aversa*, 2 dicembre 2024.

Il Presidente

Dott. Giovanni Di Giorgio.